

N. R.G. 290-1/2024



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Presidente dott. Michele GUERNELLI
pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella procedura RG n. 290- 1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019* (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

BENLAHMIDI FATIHA [REDACTED] CF: BNLFT81L60Z330G e residente [REDACTED], ai sensi degli art. 67 e ss. CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore,

assistita dagli avv. P. Iovane e M. Visconte

visti gli atti e la relazione dell'OCC;

OSSERVA

1. La debitrice, con ricorso depositato il 16.10.2024 ha esposto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti; è qualificabile come "consumatore" avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale; ha depositato col ricorso la documentazione di cui all'art. 67 c. 2 CCII e fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale il 29 -30.10.2024 .

Come da decreto di ammissione dell'8.11.2024, che va qui richiamato, non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari (divorzio dal coniuge e inottemperanza di questo agli obblighi di mantenimento, affidamento esclusivo dei due figli) e personali (uscita dalla casa coniugale a partire dalla



separazione, successiva vendita coattiva dello stesso immobile per esecuzione promossa dalla banca mutuante); gli unici debiti sono il residuo del mutuo ipotecario inevaso e un finanziamento per l'acquisto di autovettura nel 2022, dopo il quale la cessionaria della banca mutuante ha però promosso esecuzione presso terzi con pignoramento del quinto dello stipendio, il che ha causato la situazione attuale.

Il nucleo familiare è costituito dalla debitrice e dai due figli minorenni conviventi, per i quali percepisce assegno unico di circa euro 400 mensili dall'INPS; la ricorrente è lavoratrice dipendente con stipendi di circa 1.700 euro mensili, gravati di pignoramento presso terzi di circa 300-330 euro mensili; la rata del finanziamento per l'auto è di euro 227 fino a gennaio 2026; i debiti complessivi accertati con banche e finanziarie sono di euro 135.529,80 ed euro 3.454,42; non erano inizialmente risultati debiti fiscali e previdenziali.

Non possiede immobili (cfr. contratto di locazione in atti). L'autovettura di proprietà è stata valutata circa 4.000 euro e viene utilizzata per lavoro ed esigenze familiari.

Non risultano atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni, salvo l'acquisto dell'autovettura.

Le spese di sostentamento del nucleo sono state indicate in euro 1.880 mensili, sotto la media mensile della spesa ISTAT (soglie di povertà).

Il piano proposto prevede in sostanza il soddisfacimento al 100% di spese e compensi di procedura (pagamento residuo dell'OCC di euro 2.208,68) e del compenso dei legali (euro 2.918,24 IVA inclusa; la soddisfazione al 100% si deduce dal "fabbisogno" indicato nel prospetto a pag. 15 del ricorso, nonostante sia indicata una prededuzione al 75%, che però la legge indica all'art. 6 lett. b) e c) CCII per procedure *diverse* da questa; il riferimento andrebbe piuttosto all'art. 6 lett. d) CCII novellato ultima parte; alternativamente verrebbe comunque il privilegio di cui all'art. 2751 n. 2 c.c.; in ogni caso il risultato non cambia ai fini dell'ammissibilità della proposta e del piano), e parziale di tutti i rimanenti creditori al 9,26 %, con pagamenti rateali mensili di euro 250 nel termine massimo di 6 anni, per complessivi euro 18.000.

Si è invitato comunque al riguardo la ricorrente a valutare la modalità operativa di esecuzione del piano attraverso la trattenuta dalla retribuzione mensile e versamento su un *c/c ad hoc* tenuto dal gestore, nell'arco temporale predetto di 6 anni.

Valutati gli elementi predetti, piano e proposta sono stati ritenuti ammissibili ed è stata pertanto aperta la procedura per l'omologazione.

2. Col decreto di ammissione 8.11.2024 si è disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC. Inoltre si è disposto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e di acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa



anteriori; la sospensione dei procedimenti esecutivi in essere e della decorrenza degli interessi; si è disposto che sino alla sentenza di omologa il datore di lavoro della ricorrente provveda ad accantonare le somme come previsto dal Giudice dell'Esecuzione del pignoramento presso terzi, prevedendosi la successiva assegnazione in favore della procedura di sovraindebitamento nella misura di cui al piano proposto, se omologato.

3. L'OCC, con nota trasmessa in data 3.1.2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della nota di precisazione del credito del Comune di Valsamoggia dove la debitrice risiede, per euro 208,49 in privilegio, che comunque non modifica nella sostanza la percentuale di soddisfazione dei creditori; nessun creditore ha presentato osservazioni.

Si precisa comunque che il compenso dell'OCC, anche se prededucibile ex art. 6 c. 1 lett. a) CCII, dovrà per legge essere liquidato, e il pagamento autorizzato dal giudice, al termine dell'esecuzione del piano ex art. 71 c.4 CCII, ferma la possibilità di eseguire acconti.

4. Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, 1° comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale del sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, 1° comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, derivando dai redditi stabili della ricorrente; la convenienza va pure riconosciuta, poiché il piano ha estensione superiore al termine triennale della liquidazione controllata e la somma mensile messa a disposizione è anche superiore alla differenza tra le spese incompressibili e gli attuali redditi; l'autovettura rimarrebbe comunque verosimilmente nella disponibilità della debitrice.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, comma 4, CCI.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, come da proposta e piano, lo stesso avverrà come detto attraverso il versamento di euro 18.000 complessivi, e mensile della somma di € 250 per un massimo di 6 anni, con invito alla debitrice a consentire trattenute dalla retribuzione mensile con versamento su un conto corrente acceso ad hoc, nell'arco temporale di 6 anni.



Alla sentenza di omologa consegue *ex lege* ex art. 70 c. 3 CCII che le somme accantonate dal datore di lavoro come previsto da GE del pignoramento presso terzi siano assegnate in favore della procedura; che non possano essere eseguiti pagamenti al di fuori del piano ai creditori anteriori.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale *ex art.* 70, comma 8, CCI, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da BENLAHMIDI FATIHA [REDACTED] CF: BNLFT81L60Z330G e residente in [REDACTED]
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano, con invito a consentire le trattenute mensili dalla sua retribuzione con versamento su un conto corrente acceso ad hoc; dispone l'assegnazione in favore della procedura di sovraindebitamento nella misura di cui al piano proposto, qui omologato delle somme sinora accantonate dal datore di lavoro della ricorrente come previsto dal Giudice dell'Esecuzione del pignoramento presso terzi,
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso ex art. 71 c. 4 CCII; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza, nell'apposita area del sito web istituzionale del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it, non essendo disponibile quello del Ministero della Giustizia e sia comunicata ai creditori;
5. dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC.



Bologna, 7/1/2025

Il Presidente
Dott. Michele Guernelli

